

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 2322/2026, PUBBLICATA IN DATA 20 APRILE 2026,**

**RESA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 3465/2026**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 091 7722955) difensori della sig.ra **Carsana Claudia** (C.F. CRSCLD06H62H501U), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. di cui all'ordinanza collegiale n. 2322/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 3465/2026;

### **AVVISANO CHE**

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio – Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 3465/2026;
- 2) il ricorso è stato dal presentato dalla ricorrente **Carsana Claudia** contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e il Consorzio Universitario CINECA. Si precisa, altresì, che il ricorso è stato inoltre notificato alla sig.ra Giada Rachele De Simone e alla sig.ra Rea Aurora individuate come soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi poiché entrambe collocate utilmente in graduatoria del corso di laurea in Medicina e chirurgia in esito alla procedura selettiva a.a. 2025/2026;
- 3) in ottemperanza alle disposizioni previste dal TAR Lazio – Roma con l'ordinanza collegiale n. 2322/2026 si riporta di seguito il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

### **RICORSO**

Nell'interesse della sig.ra **Claudia Carsana**, nata a Roma il 22/06/2006, C.F. CRSCLD06H62H501U e ivi residente in via Corrado Mantoni n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC [florianabarbata@pec.it](mailto:florianabarbata@pec.it); tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); [florianabarbata@pec.it](mailto:florianabarbata@pec.it);

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Università La Sapienza di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA) collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16055;
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all'esito dell'accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28 gennaio 2026;

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,**

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta del corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta del corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta del corso di Laurea in questione;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “*disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “*definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE*” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte

ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

**E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

**DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia S. Andrea La Sapienza) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

**PREMESSA**

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025, che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea. Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra "iscrizione" al semestre filtro e "immatricolazione" al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- l'accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;
- i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;
- le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;
- l'assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Sennonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l'inadeguatezza dell'impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, ammettendo al secondo semestre anche candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie, al dichiarato fine di assicurare la copertura dei posti disponibili. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermandone *ex post* l'inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) l'illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025, allegato 2, punto 4 nella parte in cui non ha previsto lo scorrimento della graduatoria secondo criteri meritocratici;
- (ii) il mancato erroneo arrotondamento del punteggio di parte ricorrente che non le ha consentito di essere inserita correttamente in graduatoria;
- (iii) l'illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025 per violazione della legge delega del 14 marzo 2025, n. 26, e del d.lgs. del 15 maggio 2025, n. 71, nonché per violazione dei fondamentali principi in tema di selezioni pubbliche, tra cui, in particolare e tra l'altro, quello di immodificabilità del bando di concorso e dell'autovincolo;
- (iv) l'illegittima mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando;
- (v) l'illegittimità del D.M. 1115/2025 nella parte in cui non ha valutato ai fini del corretto inserimento in graduatoria, tutti i voti conseguiti dai candidati;
- (vi) la violazione del principio di trasparenza, non esistendo alcun verbale relativa alla fase di correzione delle prove dei candidati;

(vii) l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).

Tali questioni, a cui saranno naturalmente dedicati specifici motivi di ricorso, ledono fortemente la posizione di parte ricorrente.

Essa, infatti, ha preso parte ad entrambe le sessioni di esame e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, ha conseguito la sufficienza solo nella materia di chimica.

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante la circostanza che parte ricorrente, facendo affidamento sulle disposizioni della *lex specialis* e sulla conseguente necessità di conseguire tre sufficienze ai fini dell'ammissione al secondo semestre, ha orientato la propria preparazione e la propria performance verso il gravoso obiettivo di ottenere la sufficienza contemporaneamente in tutte e tre le prove.

Viceversa, qualora fosse stata informata sin dall'inizio che l'inserimento in graduatoria (e, dunque, la possibilità di immatricolazione) sarebbe stato assicurato anche a chi avesse conseguito la sufficienza in una sola materia, la parte ricorrente avrebbe orientato diversamente la propria preparazione, concentrandosi su uno o, al più, due insegnamenti, con esiti verosimilmente diversi.

### FATTO

**1.** - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, **sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).**

**2.** - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo di Roma La Sapienza (S. Andrea).

**3.** – Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, parte ricorrente ha preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

**4.** – terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto.** In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31

domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.

5. – Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell’area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall’esame degli stessi l’odierna parte ricorrente ha constatato di non aver ottenuto la sufficienza nelle tre prove di esame.

6. – A fronte di tale risultato, parte ricorrente ha preso parte al secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025, e ha totalizzato i seguenti punteggi:

- nella materia di chimica 22,30;
- nella materia di biologia 17,8;
- nella materia di fisica 16.

7. – Successivamente, l’Amministrazione, resasi conto che a fronte di 55 mila candidati poco più di 7mila avevano ottenuto i requisiti previsti dalla Legge (D.lgs. 71/2025) e dalla *Lex specialis* (D.M. 418/2025) per essere inseriti in graduatoria, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento, come vedremo più avanti, ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l’assetto originario e confermando *ex post* l’inidoneità dell’intero sistema di selezione.

8. – Lo scorso **8 gennaio 2026** è stata pubblicata la **prima graduatoria nazionale di merito**; in tale graduatoria parte ricorrente è risultata collocata in posizione utile solo nella sua quarta scelta, avendo ottenuto il seguente punteggio totale:

VII	16291	CARSANA	CLAUDIA	122,30	Medicina Polo Pontino - La Sapienza
-----	-------	---------	---------	--------	-------------------------------------

Successivamente, l’Amministrazione tuttavia ha previsto **un unico scorrimento** della graduatoria e, in data **28 gennaio 2026**, ha pubblicato la **graduatoria definitiva**, dichiarandone di fatto la chiusura, **nonostante la persistente disponibilità di quasi 200 posti**, rimasti vacanti per rinunce o mancate immatricolazioni, come si illustrerà più diffusamente nel prosieguo.

Senonché, se il Ministero avesse correttamente disposto - come di fatto è accaduto negli anni precedenti - la possibilità di mantenere aperta la graduatoria e dunque di poter attendere che, in caso di successivi scorrimenti (e in presenza di un posto in una sede più ambita) il candidato risultato vincitore avesse potuto comunque rinunciare alla sede assegnata in un primo momento e (rimanendo in graduatoria) scegliere di immatricolarsi nella sede ambita in un momento successivo, parte ricorrente si troverebbe oggi immatricolata presso la sua prima sede (Medicina S. Andrea – La Sapienza).



Invece, il D.M. n. 1115 del 2025 all'Allegato 1, punto 4, in maniera del tutto illogica ha previsto che *“Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3 del presente decreto”*.

Ciò, dunque, è risultato essere particolarmente lesivo della posizione giuridica dell'odierna parte ricorrente la quale, oggi, si trova ad essere immatricolata presso una sede diversa da quelle che rientravano tra le sue prime scelte.

**9.** Infine, preme segnalare pure che, a seguito delle modifiche operate dal Ministero con riguardo alle soglie di punteggio idonee a collocare i candidati nella graduatoria di merito con il **D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata.**

Nel caso di specie, infatti, la sig.ra Carsana ha ottenuto in **Biologia** un punteggio di **17.8**, ma nella formazione della graduatoria **Ministero e CINECA non hanno applicato l'arrotondamento all'unità**, impedendo così il raggiungimento del punteggio idoneo all'utile collocazione in graduatoria e determinandone la sua ingiusta esclusione dalla stessa, con conseguente mancata immatricolazione.

Senonché, come si dirà di seguito, tale mancato arrotondamento risultava giustificato nel precedente assetto (**D.M. 418/2025**) il quale disponeva che l'inserimento nella **graduatoria nazionale di merito** fosse possibile solo conseguendo almeno **18/30 in ciascuna prova** (c.d. idoneità). E infatti, coerentemente l'art. 6 stabiliva che **l'arrotondamento all'unità più vicina** si applicasse **solo** quando lo studente avesse già superato l'esame con un punteggio **pari o superiore a 18/30**, ai soli fini della verbalizzazione.

Tuttavia, a seguito della modifica introdotta dal **D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025**, il Ministero ha radicalmente mutato il sistema, prevedendo l'inserimento in graduatoria **anche dei candidati non risultati idonei in tutte le prove**; ne consegue che l'impostazione originaria, che limitava l'arrotondamento ai soli punteggi pari o superiori a 18/30, **non è più coerente né giustificabile.**

**10.** – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito nella sua prima scelta e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1. Illegittimità del D.M. del ministero dell'università e della ricerca n. 418/2025 e 454/2025 e del d.m. n.**



**1115/2025 per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. e per violazione della l. n. 264/1999; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della riserva; eccesso di potere per contraddittorietà degli atti e difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta – eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa – ingiustizia manifesta.**

Come meglio anticipato in narrativa, per via di una illegittima e del tutto arbitraria disposizione normativa contenuta nel D.M. n. 1115 del 2025 all'Allegato 1, punto 4, a seguito dei successivi scorrimenti della graduatoria l'odierna parte ricorrente non ha potuto scegliere la sede più ambita. Tale circostanza si è verificata perché la disciplina ministeriale ha previsto che, laddove lo studente non avesse provveduto ad immatricolarsi entro la data assegnatagli, sarebbe decaduta la possibilità di immatricolarsi o iscriversi presso il Corso di laurea magistrale a ciclo unico prescelto.

In particolare, la predetta disposizione, oggetto del presente gravame, **ha stabilito che il candidato "assegnato" avrebbe dovuto immatricolarsi entro un termine perentorio, pena la decadenza dalla procedura.**

Senonché, **tale immatricolazione, di fatto, ha cristallizzato la sua posizione, impedendogli di partecipare alle successive fasi di scorrimento della graduatoria, anche qualora si liberassero posti nelle sedi da lui preferite.**

Costretta da tale meccanismo, dunque, parte ricorrente ha dovuto procedere all'immatricolazione presso la sede assegnata per non perdere il diritto all'accesso al corso di studi.

**Nelle successive fasi di scorrimento, come previsto e temuto, e come dimostrato in fatto, si sono resi disponibili posti presso le sedi che il ricorrente aveva indicato come prioritarie. Tali posti, tuttavia, sono stati assegnati a candidati che lo seguivano in graduatoria e che, quindi, avevano un punteggio inferiore al suo.**

**Si è così verificata una palese ingiustizia: parte ricorrente, pur avendo un merito maggiore, è stata costretta a frequentare una sede meno desiderata, mentre candidati con punteggio inferiore hanno ottenuto sedi da lui preferite.**

**Nello specifico, come anticipato, parte ricorrente con un punteggio di 122,30 è stata costretta a immatricolarsi nell'Ateneo di Roma La Sapienza – polo pontino (collocato a Latina), sua quarta scelta, mentre studenti con un punteggio inferiore, pari a 121,40 sono riusciti ad immatricolarsi presso l'Ateneo di prima scelta della ricorrente.**

VII	16255	FILIPPI	GIULIA	121,40	Medicina <b>S. Andrea</b> - La Sapienza
-----	-------	---------	--------	--------	---

Sicché tale situazione, frutto diretto dell'illegittima previsione del bando, viola i principi fondamentali che governano l'agere amministrativo.

Volendo entrare più nel dettaglio, la disciplina impugnata introducendo una frattura non giustificata tra posizioni

omogenee, si pone in palese contrasto con i principi costituzionali consacrati dalla Costituzione italiana agli artt. 3 e 97. Il *modus operandi* di parte resistente, infatti, si è posto in contrasto ai principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché con i corollari principi di merito, della *par condicio* tra i concorrenti e di ragionevolezza dell'azione amministrativa che governano l'accesso ai pubblici uffici e, per estensione, alle procedure selettive come quella in esame.

La regola del pubblico concorso è finalizzata a selezionare i candidati più meritevoli. Tale merito, oggettivato dal punteggio conseguito, deve essere il criterio cardine per l'intera procedura, **inclusa l'assegnazione delle sedi**. Il meccanismo introdotto dall'art. 4 del D.M. impugnato, invece, produce un effetto distorsivo e paradossale: **penalizza il candidato più meritevole costringendolo a una scelta "forzata" e prematura, per poi premiare, nelle fasi successive, candidati con punteggio inferiore.**

La "cristallizzazione" della posizione del candidato "assegnato" è una misura priva di qualsiasi logica e ragionevolezza. Essa introduce un elemento aleatorio e temporale che sovverte l'ordine di merito della graduatoria, determinando scavalcamenti ingiustificati. Un candidato che, per mera casualità, non trova posto nelle sue prime scelte al primo scorrimento, viene definitivamente escluso dalla possibilità di accedervi, anche quando tali posti si liberano successivamente.

Occorre precisare che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di censurare meccanismi analoghi, affermando la prevalenza del criterio meritocratico.

Sul punto, è illuminante l'orientamento formulato del TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018, secondo cui *“A differenza dei casi di scorrimento per “merito comparativo”, infatti, le situazioni di graduatorie quali quella oggetto del presente giudizio non possono che rispondere a logiche trasparenti e vincolate al puro rispetto della normativa esistente, purché legittima; per contro, consentire lo scorrimento senza un criterio, produce l'effetto opposto, ossia di favorire studenti che, per quanto vincitori, non hanno alcun diritto di migliorare la loro posizione mediante la scelta di una sede più ambita rispetto a quella di spettanza in base al punteggio conseguito”* (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018). Il Collegio, in quella sede, aveva ravvisato un *“cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa” in un meccanismo di cristallizzazione delle graduatorie che si risolveva in una “effettiva ingiustizia per il ricorrente”* (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018).

Anche il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il principio della graduatoria non ammette deroghe che portino a ingiustificati scavalcamenti. Ad esempio, in un caso concernente l'assegnazione di sedi, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che una diversa lettura di una tale disposizione del Bando *“non potrebbe essere condivisa, non solo perché tale da sacrificare il valorizzato principio della graduatoria, che non consente scavalcamenti di sorta tra candidati, ma anche in ragione dello stesso significato proprio della locuzione*

*utilizzata dal legislatore che postula la posizione di parità ai candidati ai quali il criterio è destinato a trovare applicazione" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5632/2019).*

Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR, **la norma impugnata non solo non trova alcuna giustificazione in un interesse pubblico apprezzabile, ma lede frontalmente l'interesse primario alla selezione dei migliori e alla loro collocazione nelle posizioni più ambite, in conformità con le preferenze espresse e il punteggio ottenuto.** Con la conseguenza che imponendo un'accettazione immediata e preclusiva, l'Amministrazione in questione ha violato il principio della *par condicio* e ha agito in modo manifestamente illogico e ingiusto.

Ma l'atto in questione è anche viziato per eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 21<sup>octies</sup> della l. 241/1990. È noto che l'azione amministrativa deve essere sempre orientata al perseguimento dell'interesse pubblico. **Nel contesto di una procedura concorsuale, l'interesse pubblico primario è quello di garantire che le posizioni disponibili siano assegnate secondo un rigoroso ordine di merito. La norma impugnata, al contrario, persegue un fine diverso e ingiustificato: quello di una rapida e definitiva copertura dei posti, a discapito però della corretta applicazione del criterio meritocratico.**

Proprio nel caso sopra menzionato, difatti, il TAR Campania aveva sottolineato che *"Il senso della impostazione data dall'Università all'art. 9 del bando risulta quindi ignoto e non supera il vaglio del giudizio di legittimità, posto che è evidente l'eccesso di potere nel quale è incorso l'Ateneo, concretizzantesi in una effettiva ingiustizia per il ricorrente"* (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2992/2018). Allo stesso modo, nel caso di specie, **il senso della previsione dell'art. 4 del già citato D.M. è del tutto oscuro e irragionevole, risolvendosi in uno sviamento del potere amministrativo dai suoi fini istituzionali.**

L'Amministrazione, dunque, anziché adottare un sistema di scorrimento fluido che permettesse a tutti i candidati di concorrere per i posti che si fossero resi via via disponibili fino all'esaurimento della graduatoria, ha introdotto una regola idonea ad alterare la competizione e a violare l'affidamento che i candidati hanno riposto nel principio del merito.

A tal proposito, in casi simili a quello qui in esame la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che fosse compito dell'Amministrazione *"riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo"* (cfr. Cons. TAR Pescara, Sez. I, n. 280/2025).

Sebbene il caso giurisprudenziale appena citato riguardi i trasferimenti e passaggi ad anni successivi al primo, il principio di fondo è comunque il medesimo: **la P.A. non può adottare prassi o regole che violino i principi fondamentali in materia di graduatorie.**

Ancora, la disposizione in esame si appalesa anche viziata per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Eccesso di potere per sproporzione della misura decadenziale – Illogicità manifesta e disparità di trattamento.

La previsione della decadenza definitiva dalla graduatoria per il candidato che non si immatricoli tempestivamente presso la sede assegnata integra, infatti, una misura di particolare gravità, che incide in modo irreversibile sulla posizione giuridica del concorrente.

**Tale misura si rivela sproporzionata rispetto alla finalità perseguita dall'Amministrazione**, individuabile nell'esigenza di assicurare una celere copertura dei posti disponibili e la tempestiva organizzazione delle attività didattiche.

L'obiettivo organizzativo avrebbe potuto essere perseguito mediante strumenti meno afflittivi, come il mantenimento in graduatoria dei candidati già assegnati, con possibilità di miglioramento della sede in caso di scorrimenti, secondo un modello già sperimentato negli anni precedenti e rivelatosi compatibile con le esigenze di programmazione universitaria.

La scelta di imporre una decadenza “secca” e irreversibile appare, dunque, **eccedente rispetto allo scopo perseguito** e determina un sacrificio non necessario della posizione dei candidati, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono informare l'azione amministrativa.

In tal modo, inoltre, la disciplina impugnata realizza una **inammissibile disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima procedura comparativa**, sovvertendo la logica meritocratica che deve presidiare le procedure selettive pubbliche e snaturando la funzione stessa della graduatoria nazionale quale strumento di ordinamento dei candidati in base al punteggio conseguito.

Donde l'illegittimità della previsione impugnata nei termini indicati.

**2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. 418/2025 – violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. – disparità di trattamento – violazione dei principi di ragionevolezza e di par condicio candidatorum – violazione dell'art. 97 cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa – ingiustizia manifesta.**

Come anticipato in fatto, l'odierna parte ricorrente poi ha subito un'ingiusta disparità di trattamento per via del mancato riconoscimento della c.d. regola dell'arrotondamento al punteggio dalla stessa conseguito nella prova di Biologia.

Come si avrà modo di argomentare nel prosieguo della presente trattazione, infatti, l'operato del Ministero dell'Università e della Ricerca risulta essere viziato da una palese illogicità e da una manifesta violazione dei

principi di ragionevolezza e parità di trattamento.

La regola sull'arrotondamento contenuta nel D.M. n. 418/2025 all'art. 6 punto 3, secondo cui “*Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30)*”, era stata concepita per un sistema in cui la soglia dei 18/30 rappresentava uno sbarramento invalicabile per l'accesso alla graduatoria da parte dei candidati. In quel contesto, era dunque logico e ragionevole prevedere l'arrotondamento solo per i voti sufficienti, in quanto quelli insufficienti erano, ai fini della selezione, *tamquam non esset*.

Senonché, l'intervento modificativo operato con il successivo D.M. n. 1115/2025 ha scardinato tale presupposto. Difatti, con il nuovo assetto sono stati ammessi in graduatoria tutti i candidati, a prescindere dal conseguimento della sufficienza in tutte e tre le prove, dunque attribuendo un valore selettivo a ogni punteggio conseguito, anche se non sufficiente.

Di conseguenza, **la ratio originaria della norma sull'arrotondamento è venuta meno per *factum principis*, ossia per una scelta discrezionale della stessa Amministrazione.**

Di fronte a un mutamento così radicale del sistema, l'Amministrazione aveva il dovere, in ossequio ai principi di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., di adeguare tutte le regole procedurali al nuovo contesto e, quindi, di applicare la norma sull'arrotondamento anche ai punteggi inferiori al 18, essendo essi ormai del tutto idonei all'inserimento in graduatoria.

Al contrario, la p.a. ha mantenuto in vita una norma che, seppur logica nel sistema precedente, è divenuta palesemente irragionevole e foriera di ingiustificate disparità di trattamento nella nuova situazione

Ed invero, come anche il Giudice delle leggi ha più volte ribadito “*Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento*”. Con la conseguenza che “Il legislatore [...] può regolare l'accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, **sempre in condizioni di eguaglianza**, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale” (cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42)

Perciò, anche quando l'Amministrazione interviene a modificare “le regole del gioco” in *itinere*, come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da ledere le posizioni giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell'azione amministrativa.

L'operato qui contestato, invece, ha determinato non solo un'ingiusta disuguaglianza tra i candidati, ma ha anche leso il legittimo affidamento riposto dagli stessi affinché la procedura venisse espletata nel rispetto dei principi che governano l'intera materia.

In altre parole, il *modus operandi* della p.a. ha creato un sistema intrinsecamente contraddittorio: da un lato, ha ampliato la platea degli ammessi in graduatoria, dando valore a tutti i punteggi; dall'altro, ha negato l'applicazione di un principio generale di valutazione, quale l'arrotondamento, proprio a quei punteggi che, pur inferiori alla soglia formale, sono ad essa immediatamente prossimi.

Ciò, nei fatti, ha determinato una sostanziale disparità di trattamento in quanto gli stessi candidati che avrebbero avuto diritto al punteggio più alto per il tramite del c.d. meccanismo dell'arrotondamento, si sono invece visti preclusa la possibilità di accedere al Corso di studi al quale avrebbero potuto accedere *ab origine*, in quanto i relativi posti hanno continuato ad essere assegnati sulla base dei criteri individuati per la graduatoria precedente che, come si evince, non sono mai stati annullati in autotutela.

Tale nuovo sistema, dunque, ha generato una palese irragionevolezza e una violazione della *par condicio candidatorum*.

Invero, non si riesce a comprendere la coerenza dell'operato di parte resistente.

Non vi è alcuna ragione logica per trattare in modo identico un candidato con 17,9 e uno con 12, e allo stesso tempo trattare in modo drasticamente diverso un candidato con 17,9 e uno con 18,0, specialmente in un contesto valutativo in cui l'arrotondamento per decimali uguali o superiori a 0,5 è prassi consolidata e risponde a un criterio di equità sostanziale.

**Al contrario, l'Amministrazione, nel momento in cui ha deciso di "sanare" le inidoneità ammettendo tutti alla graduatoria, avrebbe dovuto coerentemente applicare tutti i corollari di tale scelta, incluso un meccanismo di arrotondamento che non fosse più limitato ai soli voti utili per la "carriera dello studente", ma esteso a tutti i punteggi utili per la "graduatoria".**

**Difatti, il potere discrezionale dell'Amministrazione, pur ampio, incontra un limite invalicabile nella logicità e nella ragionevolezza delle proprie scelte.**

La scelta di non arrotondare i punteggi prossimi al 18, nel nuovo sistema delineato dal D.M. 1115/2025, costituisce dunque un'ipotesi di eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, avendo l'Amministrazione tradito la finalità del proprio stesso intervento modificatore.

Per tali ragioni, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui non hanno previsto l'arrotondamento all'unità superiore per i punteggi da 17,5 a 17,9, con conseguente diritto di parte ricorrente alla rettifica del proprio punteggio, al corretto collocamento in graduatoria e all'immatricolazione.

La stessa infatti, ove l'Amministrazione avesse agito correttamente computandole il 18 in Biologia – considerando anche la sufficienza nella materia di chimica (22,30) - avrebbe ottenuto un punteggio pari a 340.30, potendo essere collocata con certezza nella propria prima scelta (Medicina S. Andrea – La Sapienza), ove l'ultimo immatricolato, prima dello scorrimento del 21 gennaio, aveva un punteggio di 124,70.

VII	15480	BARBAROSSA	CHIARA	124,70	Medicina S. Andrea - La Sapienza
-----	-------	------------	--------	--------	----------------------------------

Da qui la legittimità a contestare l'operato dell'Amministrazione resistente.

**3. – Violazione e falsa applicazione della legge 14 marzo 2025, n. 26; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; violazione dell'art. 76 Cost.; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; Violazione dell'art 4 Preleggi; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.**

**3.1. –** La disciplina del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è contenuta in un assetto normativo puntualmente definito dal legislatore, nel quale il potere regolamentare del Ministero risulta strettamente vincolato.

Proprio, la Legge n. 26/2025, nel conferire la delega al Governo, vincola espressamente il legislatore delegato alla definizione di modalità di accesso uniformi, trasparenti e fondate su criteri di merito predeterminati.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lett. d), della suddetta legge delega fissa un criterio direttivo vincolante, ossia quello di *“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”*.

In attuazione della delega è stato adottato il D.lgs. n. 71/2025, il cui art. 6, comma 1, analogamente a quanto previsto dalla legge delega, dispone testualmente che *“l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”*.

Le norme in esame individuano, dunque, in modo diretto e tassativo, i presupposti per l'accesso al secondo semestre, ancorandoli esclusivamente:

– al superamento di tutti i Crediti Formativi Universitari degli esami del semestre filtro (che notoriamente si conseguono con un punteggio superiore al 18);



– alla conseguente collocazione nella graduatoria nazionale di merito.

Analoghe previsioni si rinvencono, poi, nel D.M. n. 418/2025 ove, in ossequio a quanto previsto dalla legge, all'art. 7 è previsto che “solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”.

Senonché, a seguito dell'integrale correzione da parte delle commissioni degli elaborati anche della seconda prova, un attimo prima che venissero pubblicati i risultati, il Ministero intimato, accortosi che su oltre 17 mila posti da assegnare solo 7 mila candidati avevano i requisiti per collocarsi validamente in graduatoria, nel tentativo di far fronte a tale disastrosa situazione e al dichiarato fine di “assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”, ha adottato un decreto correttivo dei D.M. 418/2025 e 454/2025.

È proprio in questo contesto che si colloca l'emanazione del D.M. MUR n. 1115/2025, il quale pur intervenendo a prove già concluse e a correzioni già ultimate, **ha inciso in modo sostanziale sui meccanismi di accesso alla graduatoria e di immatricolazione dei candidati, cambiando di fatto le regole del gioco a partita già conclusa**.

Ed infatti, prima di tutto, l'impugnato decreto ha previsto che potessero essere inseriti validamente in graduatoria anche quegli studenti che non avevano “conseguito tutti i CFU previsti”, non avendo ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie di esame (chimica, fisica, biologia).

Così come si evince dall'art. 1 del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: **(i)** le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; **(ii)** le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; **(iii)** le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso “corsi di recupero” ed esami “OFA” (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Per effetto tali previsioni, pertanto, si è dato illegittimamente consentito l'accesso alla graduatoria a diverse categorie di candidati privi delle tre sufficienze negli esami del semestre filtro, i quali, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e dai D.M. 418/25 e 454/25, non avrebbero potuto accedervi.

**La violazione di legge da parte del D.M. n. 1115 qui in contestazione non potrebbe essere più evidente di**

**così.**

Il decreto ministeriale in contestazione, infatti, non si è limitato a disciplinare modalità tecniche di scorrimento della graduatoria o di assegnazione dei posti, ma ha **introdotto regole che non erano conoscibili né prevedibili al momento dell'iscrizione e dello svolgimento degli esami, modificando radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 e stravolgendo di fatto i requisiti previsti dal Legislatore per l'inserimento in graduatoria**, il quale non ha mai inteso concedere agli studenti con una o più insufficienze la possibilità di essere ammessi nella graduatoria di merito né, tantomeno, ha previsto (neanche astrattamente) la possibilità di un recupero postumo dei crediti non ottenuti durante le prove del semestre filtro.

Il cambio delle regole, a selezione conclusa, **ha naturalmente inciso sul legittimo affidamento e sulla prestazione concorsuale di parte ricorrente, penalizzandola fortemente.**

Parte ricorrente, infatti, ha affrontato le prove del semestre filtro nella più che legittima convinzione che vigesse il sistema delineato dalla legge delega, dal decreto legislativo e dal D.M. 418/2025 e, quindi, che per accedere al secondo semestre del corso di laurea ambito era necessario ottenere la sufficienza in tutte e tre le prove di esame.

L'introduzione successiva di criteri diversi ha inciso direttamente sulla loro posizione comparativa, alterando l'esito della selezione: se parte ricorrente avesse conosciuto *ex ante* le regole poi introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbe potuto orientare diversamente la propria strategia di preparazione e di svolgimento delle prove, calibrando il livello di rischio, la distribuzione dello sforzo tra i diversi insegnamenti e, più in generale, la propria condotta in funzione dell'effettivo meccanismo di accesso alla graduatoria.

Nello specifico, essa ben avrebbero **potuto concentrarsi solo nello studio di una o al massimo due materie al fine di entrare in graduatoria e poi recuperare i debiti formativi attraverso i meccanismi introdotti dall'amministrazione (OFA), anziché, come invece avvenuto, tentare di ottenere la sufficienza simultanea in tutte e tre le materie.**

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, non sono mitigati dal sistema “a sezioni” e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Come anticipato, invero, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, nelle quali i candidati vengono collocati “*secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito*”.

La collocazione, infatti, in una fascia di graduatoria rispetto ad un'altra è sempre frutto del punteggio ottenuto durante le due sessioni d'esame regolamentate dalle “vecchie” regole.

Di conseguenza, se i candidati fossero stati a conoscenza dell'attribuzione di un ulteriore punteggio premiale così incidente in graduatoria (100 punti di scarto tra una sezione e l'altra), ben avrebbero potuto ulteriormente

parametrare la propria performance in ragione di ciò.

Parte ricorrente, quindi, avrebbe potuto concentrarsi sullo studio di due materie, tentando così di ottenere la sufficienza nelle stesse, necessaria per essere collocata nella quinta sezione della graduatoria, godere di 300 punti aggiuntivi e della matematica immatricolazione.

Nulla di tutto ciò, invece, è potuto avvenire nel caso di specie, avendo l'Amministrazione illegittimamente trasformato l'intera struttura del modello di selezione in aperta violazione di quanto previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 71/2025.

La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la “copertura integrale di tutti i posti disponibili”, così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la violazione di disposizioni di rango primario, a cui il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, è gerarchicamente subordinato ed è tenuto a conformarsi, senza possibilità di deroga.

Esigenze organizzative o di carattere pratico, seppur meritevoli, non possono di certo legittimare l'adozione di atti amministrativi *contra legem* né, tantomeno, consentire la violazione dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

Peraltro, la stessa finalità della “integrale copertura dei posti disponibili”, invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.

Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “*la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026*” e che “**gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo**”.

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

**Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.**

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta

illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica dei criteri di ammissione al secondo semestre con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

**3.2. –** L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, del resto, non verrebbe meno neanche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la modifica apportata al sistema del semestre filtro con il D.M. 1115 cit. sia in linea con i principi fissati nella legge delega.

Con l'adozione del suddetto decreto, infatti, l'Amministrazione **ha modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025** e lo ha fatto **a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del *favor participationis* e di parità di trattamento tra i concorrenti.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di contratti pubblici, i cui principi devono ritenersi senz'altro validi anche nell'ambito di procedure come quella di specie, infatti, *“il bando di gara e, più in generale, la lex specialis devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole ivi contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, la quale è obbligata all'applicazione di quanto ivi previsto senza alcun margine di discrezionalità. Ciò è imposto sia dalla necessità di osservare i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse nel corso del procedimento la modifica delle regole procedurali cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è autovincolata. Si aggiunga a quest'ultimo specifico proposito che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo come nella fattispecie regole che sono pure chiare ed inequivocabili per esercitare una determinata potestà, è tenuta a conformarsi a tali prescrizioni, con la conseguenza che risultano illegittime le determinazioni assunte in violazione dell'autovincolo”* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 3531; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n.4193; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970; Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2021, n. 1788).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta, modificando del tutto le regole contenute nel bando di concorso, con grave pregiudizio della posizione di parte ricorrente, la quale ha calibrato la propria *performance* facendo affidamento su tali disposizioni.

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

**4. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264.; violazione dell'art. 97 cost.; violazione del fabbisogno individuato dalla conferenza Stato – Regioni; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta e**

***contraddittorietà degli atti; eccesso di potere per sviamento di potere; violazione dell'art. 3 cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.***

La disposizione oggi impugnata, contenuta nel punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025, è palesemente illegittima in quanto tradisce la logica stessa del sistema di accesso programmato delineato dalla L. 264/1999 e contraddice i più consolidati principi giurisprudenziali in materia.

Il sistema del c.d. "numero chiuso" è finalizzato a contemperare il diritto allo studio con l'interesse pubblico a formare un numero di professionisti adeguato al fabbisogno del sistema, garantendo al contempo un'elevata qualità della formazione. A tal fine, l'Amministrazione determina annualmente il contingente di posti disponibili per ciascun corso di laurea. Una volta definito tale numero, sorge in capo alla stessa Amministrazione un preciso obbligo giuridico: quello di **garantire la copertura integrale di tutti i posti messi a bando, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito fino al suo esaurimento o, comunque, fino alla completa assegnazione dei posti disponibili.**

Nel caso di specie, il Ministero ha violato tale obbligo. La previsione contenuta nel D.M. n. 1115/2025 secondo cui *"Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo"* determina, di fatto, una arbitraria e ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso. Anziché assicurare che ogni posto resosi vacante venga riassegnato al successivo candidato idoneo in graduatoria, l'Amministrazione ha disposto che, a partire da una data arbitrariamente fissata, tali posti vengano "congelati" e destinati a finalità del tutto diverse e secondarie, estranee allo scopo primario della procedura selettiva, che è quella di reclutare gli studenti per l'accesso al primo anno di corso.

Se l'Amministrazione avesse correttamente proseguito con gli scorrimenti, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso un Ateneo indicato tra le sue prime scelte, ove sono pacificamente residuati posti vacanti, come risulta dalla documentazione allegata.

**Ed invero per il corso di laurea in medicina sono residuati quasi 200 posti in svariati Atenei, tra questi anche un posto in una delle sedi opzionate all'atto della domanda di partecipazione da parte ricorrente.**

**Nello specifico ad oggi presso la prima scelta della ricorrente residuano ancora ben 14 posti vacanti!**

L'operato ministeriale vanifica così le legittime aspettative dei candidati idonei e lede il principio del merito su cui l'intera procedura si fonda.

Tale *modus operandi* non è nuovo ed è già stato severamente censurato dalla giurisprudenza amministrativa. Una fattispecie del tutto identica a quella odierna, relativa alla chiusura anticipata della graduatoria disposta con D.M. n. 50/2016, è stata infatti oggetto di numerose pronunce di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale.

In quell'occasione, il Giudice Amministrativo stabilì in modo inequivocabile che *“appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del D.M. 50/2016; pertanto, l'amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti”* (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 2446).

Sulla scorta di tale orientamento, divenuto granitico, il T.A.R. ha costantemente ribadito l'obbligo per l'Amministrazione di procedere *“alla verifica circa l'eventuale sussistenza di una posizione “utile” in capo agli odierni ricorrenti rispetto ai posti effettivamente rimasti scoperti, tramite scorrimento della graduatoria nazionale di merito seguendo l'ordine della medesima”* (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, 8 aprile 2022, n. 4159, che richiama le sentenze n. 10248/2016 e n. 4458/2017).

Proprio a seguito di tali autorevoli statuizioni, per quasi un decennio il Ministero si era conformato alla *ratio* della disciplina del numero programmato, garantendo la copertura integrale dei posti. La norma oggi impugnata, invece, segna un'incomprensibile e illegittima inversione di rotta, reintroducendo una prassi già giudicata contraria alla legge e ai principi di buona amministrazione.

Né può valere, a giustificazione di tale scelta, l'esigenza di definire i tempi della procedura per garantire un ordinato avvio dell'anno accademico. Come la giurisprudenza ha già chiarito, tale esigenza, seppur meritevole di tutela, è recessiva rispetto al diritto del candidato di immatricolarsi in base al proprio merito e nell'ambito dei posti disponibili. La mancata utilizzazione dei posti residui costituisce una *“disfunzione dell'amministrazione”* che non può e non deve ricadere sui candidati.

Destinare i posti residui a procedure diverse dallo scorrimento costituisce, infine, un palese sviamento di potere. La finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati per l'accesso al primo anno; utilizzare i posti non assegnati per soddisfare esigenze diverse (come i trasferimenti di anni successivi) significa alterare lo scopo della procedura per raggiungere obiettivi differenti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Per tutte le suesposte ragioni, la previsione impugnata è manifestamente illogica, irragionevole e illegittima, e se ne chiede l'annullamento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione assegnare uno tra i 14 posti risultati vacanti, come da documentazione allegata, presso l'Ateneo di Roma - La Sapienza, che corrisponde alla scelta prima scelta della odierna parte ricorrente, la quale dunque risulterebbe in virtù di questo provvedimento immatricolata in una sede migliore dell'attuale, in quanto inserita prioritariamente tra le sue scelte.

**5. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. – disparità di trattamento – violazione dei principi di**

***ragionevolezza e di par condicio candidatorum – violazione dell’art. 97 cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – ingiustizia manifesta.***

Come già anticipato, con il D.M. n. 1115/2025 l’Amministrazione ha alterato completamente i requisiti previsti dal legislatore prima e dal D.M. 418/2025 poi per l’inserimento nella graduatoria di merito, consentendo l’ammissione nella stessa anche coloro che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie di cui al semestre filtro.

In base a tale nuovo assetto, pertanto, sono stati ammessi in graduatoria tutti i candidati, indipendentemente dal conseguimento della sufficienza in ciascuna delle tre prove, riconoscendo così un valore selettivo a ogni punteggio ottenuto, anche se inferiore alla soglia della sufficienza.

Di fronte a un mutamento così radicale del sistema, l’Amministrazione aveva il dovere, in ossequio ai principi di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., di adeguare tutte le regole procedurali al nuovo contesto e, quindi, di considerare i voti inferiori al 18 anche nella formazione del punteggio finale utile per l’inserimento nella graduatoria di merito.

Nella fattispecie, invece, le cose sono andate nel senso diametralmente opposto.

L’Amministrazione, infatti, pur avendo formalmente previsto l’inserimento in graduatoria a prescindere dal raggiungimento della soglia minima di 18/30 nelle singole prove, in sede di determinazione del punteggio finale utile per l’inserimento in graduatoria ha preso in considerazione esclusivamente i voti pari o superiori a 18/30, escludendo dal relativo calcolo quelli inferiori a tale soglia.

Come si evince dall’art. 1, comma 1, del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: (i) le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; (ii) le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; (iii) le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una o due sufficienze.

Ai sensi del successivo comma 4, poi, gli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in tutti gli esami di profitto sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l’ordine ottenuto dalla somma di un coefficiente decrescente e il punteggio conseguito o nei due esami – ovvero nell’unico esame – in cui hanno ottenuto la sufficienza, confermando così che, ai fini del posizionamento, rilevano esclusivamente i voti sufficienti.

Un simile modo di procedere, tuttavia, è illogico, contraddittorio e lesivo dei principi di parità di trattamento e ragionevolezza.



Ed infatti, **una volta che il Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 ha espressamente previsto l'inserimento in graduatoria anche di quei candidati che hanno conseguito delle insufficienze nelle prove di esame, tali voti devono necessariamente essere presi in considerazione ai fini della determinazione del punteggio complessivo e della collocazione in graduatoria, determinandosi in caso contrario non solo un'irragionevole scissione tra la fase di ammissione alla graduatoria e la fase di attribuzione del punteggio, ma anche una reintroduzione surrettizia di un criterio selettivo non più previsto dalla disciplina vigente, con conseguente alterazione della posizione dei candidati in graduatoria.**

Il che è proprio quello che è avvenuto nella vicenda per cui è causa.

I candidati che hanno conseguito un punteggio di 18, 17 e 17 (presentando, dunque, una preparazione complessivamente omogenea e prossima alla soglia di sufficienza in tutte le materie) sono risultati penalizzati rispetto ai candidati che hanno ottenuto, ad esempio, i voti di 20, 12 e 12: essendo stati, invero, computati soltanto i voti pari o superiori a 18, nel primo caso è stato valorizzato esclusivamente il punteggio di 18, con esclusione dei due 17, mentre nel secondo caso, è stato preso in considerazione soltanto il voto di 20, con conseguente posizionamento più alto in graduatoria, nonostante le due gravi insufficienze.

Di conseguenza, i candidati con una preparazione complessivamente più elevata ( $18+17+17 = 52$ ) sono stati collocati in posizione deteriore rispetto a chi ha dimostrato una preparazione inferiore, conseguendo gravi insufficienze in due prove ( $20+12+12 = 44$ ).

**Nella stessa situazione, d'altra parte, si è ritrovato anche parte ricorrente, la quale, pur avendo conseguito un punteggio di 22.30 (in chimica), 16 (in fisica) e 17.8 (in biologia) per un totale di 56.1/54, dimostrando così di possedere una preparazione superiore alla soglia di sufficienza in tutte le materie, è risultato collocata in posizione deteriore rispetto a quei candidati che hanno ottenuto una sufficienza poco più alta, ma due insufficienze molto più gravi della sua, con evidente violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.**

Come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, invero, *“il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento”* sicché *“il legislatore [...] può regolare l’accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale”* (cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42).

Ne deriva che anche quando l'Amministrazione interviene a modificare in itinere "le regole del gioco", come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da ledere le posizioni giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell'azione amministrativa.

L'operato qui contestato, invece, ha determinato non solo un'ingiusta disuguaglianza tra i candidati, ma ha anche leso il legittimo affidamento riposto dagli stessi affinché la procedura venisse espletata nel rispetto dei principi che governano l'intera materia.

Il *modus operandi* dell'Amministrazione ha, infatti, creato un sistema intrinsecamente contraddittorio: da un lato ha consentito l'ingresso in graduatoria anche ai candidati con insufficienze; dall'altro ha neutralizzato quelle medesime insufficienze nella determinazione del punteggio utile ai fini del posizionamento, alterando la comparazione tra candidati e determinando un'evidente disparità di trattamento.

Di qui, l'illegittimità dell'azione amministrativa sotto questo profilo.

***6. – Violazione del principio di trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell'allegato 2 al D.M. 418/2025. Eccesso di potere per difetto di motivazione.***

In aggiunta a quanto dedotto, deve altresì rilevarsi come l'intera procedura di correzione delle prove risulti illegittima, non esistendo una verbalizzazione delle operazioni di correzione delle singole schede risposta o una matrice ministeriale di risposte corrette.

Parte ricorrente, infatti, ha richiesto al Cineca ed ai singoli atenei - attraverso regolare istanza di accesso agli atti – copia dei propri elaborati corretti, copia delle relative griglie di valutazione e dei criteri di valutazione utilizzati dai commissari nella correzione delle domande a completamento.

Senonché, non sembrerebbe essere stato redatto alcun verbale da cui possano evincersi i lavori effettivamente svolti dalla Commissione nell'ambito della procedura di correzione degli elaborati.

Sarebbe stato, invece, fondamentale che la Commissione avesse evidenza tramite apposito verbale delle operazioni di svolgimento della fase di correzione e dei relativi esiti, potendo solo attraverso tali documenti i candidati risalire alla composizione del proprio punteggio oggi presente nella propria area personale su University.

In altre parole, in assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e di un verbale di correzione delle singole schede risposta, il lavoro della Commissione viene sottratto al controllo dei candidati, violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi.

La totale assenza di trasparenza che ha connotato la procedura di valutazione emerge, peraltro, in modo paradigmatico ed inequivocabile da quanto risulta, ad esempio, dal verbale redatto dalla Commissione di Biologia

dell'Università degli Studi di Palermo dal quale si evince che, durante le operazioni di correzione, i commissari avevano rilevato come talune risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, pur risultando scientificamente corrette, non rientrassero nella rosa dei sinonimi previsti nel menù a tendina predisposto dal CINECA. La Commissione, preso atto di tale evidente incongruenza tra la correttezza sostanziale delle risposte e la rigidità del sistema informatico all'uopo predisposto, aveva provveduto a formulare apposita segnalazione al CINECA, al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei sinonimi accettabili e garantire, così, una valutazione conforme ai principi di correttezza scientifica e parità di trattamento.

Nondimeno, come risulta espressamente dal predetto verbale, neppure a seguito dell'aggiornamento dei sinonimi operato dal CINECA la segnalazione della Commissione è stata effettivamente recepita nella fase valutativa, poiché la stessa Commissione è stata, di fatto, costretta ad attenersi rigidamente ed esclusivamente ai sinonimi predeterminati dal sistema informatico, con conseguente esclusione e mancato riconoscimento di risposte scientificamente corrette ma non formalmente ricomprese nell'elenco chiuso predisposto dal CINECA (cfr. screenshot verbale di biologia del secondo appello):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate "corrette". In questi casi, in accordo con l'intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l'apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l'aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Tale circostanza riveste eccezionale gravità sotto il profilo della legittimità amministrativa, poiché dimostra che la Commissione esaminatrice, pur avendo rilevato l'esistenza di risposte corrette non contemplate dal sistema informatico e pur avendo formalmente segnalato tale criticità, non ha potuto esercitare alcuna effettiva autonomia valutativa, risultando vincolata in modo meccanico ed acritico alle determinazioni di un sistema informatico centralizzato, sottratto ad ogni forma di controllo, trasparenza e sindacabilità.

Il punteggio attribuito dai commissari è pertanto aleatorio, privo di controllo e potenzialmente frutto, oltre che di valutazioni errate, anche di manomissioni rese possibili dalla violazione dell'anonimato della prova.

D'altra parte, che la fase di correzione delle prove sia avvenuta in assenza di qualsivoglia verbalizzazione è confermato dal verbale di correzione della Commissione d'esame uguali per tutte le università dal quale si evince

soltanto che la fase di correzione si è protratta per più giorni, non essendovi il benché minimo riferimento alle prove dei candidati e ai punteggi alle stesse attribuiti.

Com'è noto, del resto, la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario a presidio della trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto reca la **descrizione degli accadimenti constatati e consente la verifica della regolarità delle operazioni svolte**. L'importanza di tale attività certificativa è rimarcata dal **regime di fidejacentia** che presidia la valenza dimostrativa dell'atto in questione (ex multis, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270). Di qui, l'illegittimità della selezione per cui è causa sotto tale profilo.

***7. – Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.***

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima anche per un ulteriore motivo: all'art. 8 infatti si esclude dall'applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 **vi è la coesistenza di tre differenti modelli di accesso**: **(i)** il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; **(ii)** il tradizionale test di ingresso per le università non statali; **(iii)** il test IMAT per i corsi in lingua inglese.

Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso**.

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al “potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici” e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa delle Università non statali legalmente riconosciute**, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.

Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto

2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) **ben 4.004 posti provengono dalle Università private**. Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all’offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.

Posto allora che l’offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti **sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.**

Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l’Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell’art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l’art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell’Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d’altra parte, l’illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che *“l’esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una **ragione pratica**, ovvero dal fatto che **talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l’espletamento dei test di ingresso**”*.

Di analogo tenore è l’argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l’esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di *“preservare la specificità delle modalità di erogazione dell’offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell’avvio del prossimo anno accademico”*.

Ora, tali considerazioni di carattere “pratico” non possono certamente giustificare né l’adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopraesposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

#### ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* è comprovato dalle considerazioni che precedono.

**In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 avranno inizio nel mese di marzo.**

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

**L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arreherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti.** Per il primo anno di corso, infatti, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, l'Ateneo resistente ha dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dallo stesso dichiarata in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché l'immatricolazione di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha

richiesto i seguenti documenti:

1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025 presso l'Università di Roma La Sapienza;
2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice dell'Università di Roma La Sapienza, con riguardo alle prove della parte istante;
3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;
4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale e trasmessi all'Università di Roma La Sapienza;
5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.
6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.

Con successiva istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha anche chiesto le generalità dei controinteressati che è rimasta priva di riscontro.

L'istanza d'accesso, invece, è stata parzialmente riscontrata, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare in maniera completa l'istanza e di fornire i documenti utili in esame.

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e,



conseguentemente:

- **in via preliminare**, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;

– **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

–**in via istruttoria**: ordini a parte resistente di fornire le generalità dei controinteressati nonché l'esibizione di tutti i documenti richieste rispettivamente formulate con regolare istanza di accesso agli atti, parzialmente riscontrata;

– **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Roma la Sapienza (Medicina S. Andrea) come prima scelta;

– **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Roma La Sapienza (Medicina S. Andrea) indicato come prima scelta.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 02 marzo 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

**4)** i soggetti controinteressati cui l'odierna ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso sono Giada Rachele De Simone e Rea Aurora, ma si precisa che i soggetti potenzialmente controinteressati a resistere, rispetto alle pretese azionate nel presente ricorso, sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026;

**5)** la notifica del presente ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio - Roma, Sez. III, con ordinanza collegiale n. 2322/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa nel giudizio R.g. n. 3465/2026;

**AVVISANO INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito con l'ordinanza collegiale n. 2322/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, il TAR del Lazio – Roma ha:

*“Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso - e di eventuali motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “ una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948); Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte: - la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti; 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio); 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso*

*introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); L'Amministrazione resistente: 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

*Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: - le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento; - parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito; Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”.*

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

### **AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 2322/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.g. n. 3465/2026 con il quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria unica nazionale per l'accesso ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dell'allegata ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, n. 2322/2026.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo il Ministero dell'Università e della Ricerca:

*“1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*

*2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";*

*3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza collegiale n. 2322/2026 e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)”.*

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 5 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 2322/2026 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”.



**Roma** - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

Si precisa, altresì, che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro e non oltre il 10 maggio 2026, termine perentorio individuato dal Giudice Amministrativo.

Roma, 30 aprile 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata